



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare, l'articolo 23-quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021 n. 6, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 6 che ha disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, costitutivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e successivi decreti di integrazione;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 31 dicembre 2020, n. 184, recante "Ricostituzione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione" come integrato dai successivi decreti del Ministro dell'istruzione 19 febbraio 2021, n. 40; 15 settembre 2021, n. 283; 7 marzo 2022, n. 53;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" e, in particolare, l'articolo 3, comma 2- bis, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2021;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e, in particolare, l'articolo 58, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2022;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e, in particolare, l'articolo 47, comma 10, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2023;
- VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e, in particolare l'articolo 5, comma 5-ter, che ha disposto la permanenza in carica dei componenti elettivi e non elettivi del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sino al 31 agosto 2024;
- CONSIDERATA** la necessità di ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023 che definisce modalità e tempi di svolgimento delle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, previste per il giorno 7 maggio 2024;
- VISTA** la nota della Direzione Generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale e di istruzione prot. n. 3210 del 22 gennaio 2024;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

CONSIDERATO il “cronoprogramma” allegato alla suddetta nota prot. n. 3210 del 22 gennaio 2024, che ne indica modalità e tempi di attuazione;

VISTO, in particolare l'art. 15, comma 1 della su citata O.M. n. 234, secondo il quale *“Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso ciascun Ufficio scolastico regionale sono costituiti i nuclei elettorali regionali, nominati dal rispettivo Direttore generale o dal dirigente preposto. Tali nuclei sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica”*;

VISTO, in particolare l'art. 19 della su citata O.M. n. 234, che definisce i compiti dei nuclei elettorali territoriali;

RAVVISATA la necessità di costituire un Nucleo elettorale regionale;

DECRETA

Art. 1

La costituzione del Nucleo elettorale regionale, composto come segue:

1. Dott.ssa Maria Iuso – Funzionario USR Umbria - Coordinatore
2. Dott. Daniele Caputo – Funzionario USR Umbria - Componente
3. Dott. Francesco Broccoli – Funzionario USR Umbria - Componente

Art. 2

Al personale individuato nessun compenso, indennità o gettone di presenza è dovuto.

Art. 3

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'USR Umbria.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa